

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, presentato il 13 maggio 2003**

(Causa C-201/03)

(2003/C 158/25)

Il 13 maggio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Stöm e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato i provvedimenti necessari consentiti dalle caratteristiche di ordine tecnico, economico o organizzativo al fine di dare priorità all'eliminazione degli oli usati mediante rigenerazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE <sup>(1)</sup>, nel testo di cui alla direttiva del Consiglio 87/101/CEE <sup>(2)</sup>, e
- condannare il Regno di Svezia alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Al fine di conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva, gli Stati membri devono provvedere non solo ad adottare provvedimenti vincolanti bensì anche ad adottare i provvedimenti che ne consentano l'applicazione effettiva. La percentuale del recupero degli oli usati in Svezia è stata dello 0 % nel corso del periodo 1995-2000. Il governo svedese ha quindi omesso di adottare i provvedimenti diretti a consentire una rigenerazione effettiva degli oli usati nei termini di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva.

<sup>(1)</sup> Direttiva 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, GUL 194 del 25.7.1975, pag. 23.

<sup>(2)</sup> Direttiva 22 dicembre 1986, che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati, GU L 42 del 12.2.1987, pag. 43.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 12 maggio 2003**

(Causa C-203/03)

(2003/C 158/26)

Il 12 maggio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Nicola Yerrell, membro del servizio giuridico della Commissione europea e dal sig. Horstpeter Kreppel, giudice presso il Tribunale del lavoro, messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito dello scambio con funzionari nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria avendo mantenuto in vigore
  - a) all'art. 2 del regolamento del Ministro federale dell'Economia e del Lavoro relativo a divieti e a restrizioni dell'impiego di lavoratori di sesso femminile, un divieto generale, con rare eccezioni, di impiegare donne in lavori sotterranei di carattere minerario e
  - b) agli artt. 8 e 31 del regolamento sul lavoro in sovrappressione e in immersione, un divieto generale di impiegare donne in lavori in sovrappressione e in immersione

ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 2 e 3 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976 <sup>(1)</sup>, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, nonché gli artt. 10 e 249 CE.

2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

- Il divieto di impiegare lavoratori di sesso femminile in lavori sotterranei di carattere minerario:

Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 76/207/CEE, sono proibite le discriminazioni per ragioni di sesso nelle condizioni di accesso al lavoro.

Il divieto generale di impiegare donne in lavori sotterranei di carattere minerario contenuto all'art. 16 della regolamentazione austriaca sull'orario di lavoro del 30 aprile 1938, è stato modificato in misura molto ridotta dall'art. 2 del regolamento del Ministro federale dell'Economia e del